



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 marzo 2018:

LEGGE 20 MARZO 2018 n.31

**DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 6
MAGGIO 2016 N.57 - NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO
SAMMARINESE ALLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE DEL
CONSIGLIO D'EUROPA SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA ALLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE E LA VIOLENZA DOMESTICA (CONVENZIONE DI
ISTANBUL)**

Art.1

1. Il termine della delega previsto dall'articolo 20 della Legge 6 maggio 2016 n.57 è differito al 31 maggio 2018.

Art.2

1. L'articolo 156 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

*“Articolo 156
(Eventi aggravatori)*

Quando dalla lesione è derivato come evento aborto, pericolo di vita, malattia guarita oltre i sessanta giorni o insanabile, sfregio permanente al viso, perdita o notevole indebolimento di un senso, di un organo o della sua funzionalità, perdita della capacità di procreare o mutilazione genitale, si applicano la prigionia e l'interdizione di terzo grado.

La stessa pena si applica se la vittima è o era coniuge o persona che è od era legata in relazione affettiva analoga, anche senza comprendere la coabitazione, ovvero se la vittima è una persona particolarmente vulnerabile che abita con il colpevole.”.

Art.3

1. L'articolo 156-*bis* del Codice Penale è sostituito dal seguente:

“Articolo 156-*bis*
(*Mutilazioni genitali femminili*)

Chiunque pratici a danno di altra persona, o la costringa a subire, l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o del clitoride, è punito con la prigionia e interdizione di terzo grado.

Al di fuori dei casi di concorso, chiunque induca una persona a subire gli atti di cui al precedente comma, è punito con la prigionia di secondo grado.”.

Art.4

1. L'articolo 235 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

“Articolo 235
(*Maltrattamenti*)

Chiunque usa maltrattamenti contro persona della famiglia o comunque convivente, contro persona che era o è legata da una relazione affettiva, anche non implicante la coabitazione, o contro persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata, è punito con la prigionia di secondo grado.

La prigionia è di quarto grado se dal fatto deriva uno degli eventi aggravatori indicati nell'articolo 156 e di quinto grado se deriva la morte.”.

Art.5

1. L'articolo 16 della Legge 6 maggio 2016 n.57 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16
(*Circostanze aggravanti*)

Il giudice può aumentare la pena di grado, in relazione ai reati di cui agli articoli 154-*bis*, 156-*bis*, 171, 172-*bis*, 176-*bis* e 235, quando il colpevole:

- a) ha agito ai danni di un minore o in presenza di quest'ultimo;
- b) ha agito ai danni di una persona che si trovi in condizioni di infermità o deficienza psichica o stato di gravidanza;
- c) ha agito con l'uso o la minaccia di un'arma;
- d) ha commesso i reati indicati in questo comma in modo ripetuto;
- e) è stato in precedenza condannato per uno dei reati indicati in questo comma.

Per abuso di relazioni familiari, costituente circostanza aggravante prevista dall'articolo 90, punto 2) del Codice Penale, si intende altresì l'abuso posto in essere dall'ex coniuge o partner.”.

Art.6

1. L'articolo 178 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

“Articolo 178
(*Procedibilità d'ufficio e remissione di querela*)

Per la procedibilità dei misfatti previsti dagli articoli 175 e 177 è richiesta la querela dell'offeso.

Per i reati di cui al precedente comma, la remissione della querela non può essere più effettuata decorso il termine di cui al terzo comma dell'articolo 7 del Codice di Procedura Penale.

Per i reati contemplati dalle disposizioni di cui agli articoli 154-*bis*, 171, 172, 172-*bis*, 176, 176-*bis*, la remissione della querela da parte dell'offeso non estingue il reato e non ha effetti sul procedimento penale eventualmente instaurato.

Nel caso in cui la persona offesa sia un minore, la prescrizione del reato, così come il termine per la presentazione della querela, comincia a decorrere dal compimento della maggiore età.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso dall'ascendente, dal tutore o dall'adottante ovvero dalla persona che abbia in cura o custodia la persona offesa.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso in concorso con misfatto procedibile d'ufficio, ovvero in caso di recidiva reiterata.”.

Art.7

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 20 marzo 2018/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Fiorini – Enrico Carattoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanolini